



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 28/02/2024

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER
INSERIMENTO IN RSA DI CITTADINO RESIDENTE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco N. 2/2024 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- Il decreto Sindacale n. 2/2024;

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2024 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 30/12/2023, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali sono stabiliti al 15 marzo 2024;

Atteso che la gestione delle funzioni in materia di assistenza sociale viene attuata in associazione con tutti i Comuni della zona dell'Elba con conseguente delega all'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest dell'esercizio delle attività svolte in forma associata;

Rilevato che rientra nelle competenze dell'Azienda USL, nell'ambito della gestione delle deleghe assegnate, l'individuazione dei soggetti incaricati dei servizi di assistenza degli ospiti inseriti all'interno delle R.S.A.;

Rilevato inoltre che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2011 è stata avviata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 del D.L. 13.08.2011, n. 138 (convertito con Legge 14.09.2011, n. 148), la gestione associata con il Comune di Marciana delle funzioni amministrative inerenti il settore sociale e dei servizi sociali, per meglio rispondere alle esigenze delle collettività locali e garantire un generale miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi erogati sul territorio;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.09.2021, con la quale è stato stabilito che la gestione delle funzioni in materia di assistenza sociale in associazione con tutti i Comuni della zona dell'Elba sia delegata, dal 01.01.2021 al 31.12.2025, all'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest, secondo lo schema di convenzione approvato;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2022, con la quale è stato modificato lo schema di Convenzione con Azienda U.S.L. Toscana Nord ovest per la gestione delle funzioni in materia di assistenza sociale in associazione con tutti i Comuni della zona dell'Elba, in adeguamento al nuovo schema regionale;

Richiamate le Convenzioni Rep. n. 2035/12, Rep. n. 2079/13, Rep. n.2265/17 e Rep.2356/20, per la gestione associata delle funzioni amministrative inerenti il settore

sociale e dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni di Campo nell'Elba e Marciana, dalle quali risulta che il Comune di Campo nell'Elba è stato individuato quale ente capofila della gestione associata con il Comune di Marciana delle funzioni amministrative inerenti il settore sociale e dei servizi sociali;

Vista la nota dell'Azienda USL Toscana nord ovest – U.F. Assistenza Sociale – Zona Elba, assunta al Prot. n. 11170 del 04.08.2022, relativa ad un soggetto residente nel Comune di Campo nell'Elba che deve essere inserito presso la Struttura residenziale “Villa Gialla” di Rignano sull'Arno (FI), come meglio evidenziato nella relazione pervenuta e nelle ulteriori comunicazioni;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 10.08.2022 con la quale si è stabilito di provvedere alla compartecipazione alla spesa della quota sociale per l'inserimento del cittadino residente a Campo nell'Elba nella Struttura residenziale “Villa Gialla” di Rignano sull'Arno (FI);

Atteso che lo stesso soggetto risulta ancora inserito all'interno della struttura e che deve essere definito il percorso terapeutico per l'anno 2024;

Vista la nota dell'Azienda USL Toscana nord ovest – U.F. Assistenza Sociale – Zona Elba, assunta al Prot. n. 4571 del 03.04.2023, con quale viene comunicata la proroga presso la struttura “Villa Gialla” di Rignano sull'Arno per il cittadino residente a Campo nell'Elba e viene fatto presente che la quota sociale ammonta ad € 64,50 con un incremento di € 5,00 al giorno e che la parte della retta a carico del Comune di Campo nell'Elba è pertanto di € 22,00 al giorno;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a garantire la compartecipazione della spesa per la quota sociale della retta di degenza per l'inserimento, così come proposto dalla stessa Azienda USL Toscana Nord Ovest, del soggetto residente nel ns. comune nella Struttura residenziale “Villa Gialla” di Rignano sull'Arno (FI), per una spesa presuntiva a carico del Comune di € 3.900,00 per la copertura di circa sei mesi;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Richiesto e ottenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici per il contratto in oggetto il seguente CIG: B0638754BF;

Richiamata la determina n. 17 del 21.02.2024 dove per mero errore materiale era stato inserito un DURC scaduto e ritenuto pertanto di doverla annullare;

Preso atto della regolarità contributiva del fornitore, come da DURC prot. INAIL_42519244 con scadenza validità il 15.06.2024;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di impegno necessario a garantire la continuità dei servizi erogati;

Dato atto, inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2024;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

Per quanto sopra specificato:

1. di annullare la determina n. 17 del 21.02.2024 dove per mero errore materiale era stato inserito un DURC scaduto;
2. di impegnare la somma di € 3.900,00 al Codice di Bilancio 12/03/1030218/014/ Capitolo 110040308000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026 in esercizio provvisorio a favore del CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP. SOC. a R.L. ONLUS - Struttura residenziale "Villa Gialla" di Rignano sull'Arno (FI) P.IVA 02210470486, per la compartecipazione alla spesa della quota sociale per l'inserimento di cittadino residente a Campo nell'Elba per i primi sei mesi dell'anno, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;
3. di dare atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di impegno necessario a garantire la continuità dei servizi erogati.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)